

Richiesta di proroga del periodo di prova

www.berufsbildung.gr.ch



Amt für Berufsbildung
Uffizi per la furmaziun professiunala
Ufficio della formazione professionale

Prima della sua scadenza, la durata massima del periodo di prova pari a tre mesi può essere eccezionalmente prolungata, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione dell'autorità cantonale (art. 344a cpv. 4 CO).

Le parti contraenti firmatarie concordano la proroga del periodo di prova previsto nel contratto di tirocinio.

Apprendista

Cognome

Nome

VIA

NPA / Luogo

Azienda di tirocinio

Cognome

VIA

NPA / Luogo

Accordo

Motivo della proroga del periodo di prova

Il periodo di prova viene prolungato di mese/i.

Osservazioni

Conformemente all'art. 346 cpv. 1 CO, durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni. L'Ufficio della formazione professionale va informato immediatamente per iscritto in merito alla disdetta.

Luogo, data

Luogo, data

Luogo, data

Azienda di tirocinio

Apprendista

Rappresentanza legale

Ufficio della formazione professionale, Ispettorato delle professioni, Quaderstrasse 22, 7001 Coira,
Tel. 081 257 27 66, E-mail: berufsinspektorat@afb.gr.ch

Y:\01 AL\2014\02 Organisation\EDV\IDokumente für Homepage\BIV\Pdf Designer\140509-lc-Antrag auf Verlängerung der Probezeit_it.docx

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente